

CONVENZIONE PER IL DISTACCO TEMPORANEO DI PERSONALE

TRA

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Codice Fiscale 94164020482) rappresentata dal Presidente del CdA, Prof. Marco Moretti, il quale interviene nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse dell'ente per il quale agisce

E

la dott.ssa On. Nadia Ginetti nata a Perugia il 25 febbraio 1969, Senatrice della Repubblica Italiana

Premesso che:

- l'art. 23 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, rubricato "disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato" il quale, al settimo comma, dispone che: *"sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private I predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;
- la predetta norma non limita la possibilità di applicazione della suddetta assegnazione temporanea a specifiche figure professionali, stante l'adozione del generico termine "personale";
- l'art 29 "Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione" della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, al comma 9-bis dispone che *"La Regione, sulla base di apposite protocolli, può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relative oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato. La durata dell'assegnazione temporanea è definite entro il periodo di vigenza del protocollo, che non può superare la durata della legislatura"*;
- l'art. 70 "Disposizioni di coordinamento" della medesima legge regionale, al comma 1 stabilisce che *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale"*;
- l'art. 50 comma 1 dello Statuto della Regione Toscana stabilisce che *"Le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale"*
- l'art 10 della legge regionale 19 maggio 2008 n. 26 "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normative della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio Universitario", ha istituito a far data dal

1° luglio 2008, l'Azienda regionale per il dirittoallo studio universitario, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze;

- con nota ns. Prot. 3506/20 del 6 marzo 2020 il Segretario Generale del Senato della Repubblica Italiana comunica che *"la Senatrice Nadia Ginetti, Segretario della Presidenza del Senato, ha manifestato l'intenzione di avvalersi presso la sua segreteria particolare della collaborazione del signor Angelo Bassi, dipendente dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana presso la sede ARDSU di Firenze"*;

rilevato che

- l'assegnazione temporanea del sig. Angelo Bassi presso gli uffici della senatrice Nadia Ginetti consente al dipendente di far acquisire esperienze professionali temporanee di alta specializzazione, che si realizzano mediante la collaborazione all'interno di uffici di rappresentanza istituzionale, e competenze che, una volta acquisite, possono proficuamente essere messe a profitto dell'Azienda, favorendo ed implemantando processi di miglioramento organizzativo ed amministrativo interni all'amministrazione ARDSU, incentivando forme di cooperazione tra amministrazione centrale e amministrazione locale che eroga servizi all'utenza studentesca in termini di diritto allo studio universitario, orientate a favorire la condivisione di buone pratiche nonché la "messa a sistema" di canali di informazione e di dialogo bidirezionale tra le istanze di regolazione e le istanze di erogazione di servizi pubblici;
- è stato acquisito il consenso del dipendente ad attivare il distacco dello stesso presso la Segreteria particolare della senetraice Nadia Ginetti, dal 20 aprile 2020 e fino al termine della XVIII legislatura

tutto ciò premesso le parti concordano:

ART. 1 Durata ed oggetto dell'assegnazione temporanea

1. Il distacco temporaneo, dal 20 aprile 2020 e fino al termine della XVIII Legislatura, del dipendente Angelo Bassi, presso la Segreteria Particolare della Senatrice Nadia Ginetti, per svolgere le attività istituzionali.

ART. 2 Modalità di gestione

1. Il sig. Angelo Bassi manterrà lo status di dipendente dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in quanto l'assegnazione temporanea oggetto della presente Convenzione costituisce soltanto una modifica oggettiva delle modalità dello svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, tutti gli aspetti giuridici ed economici, ivi compresi I percorsi di carriera del dipendente, rimangono assoggettati alla regolamentazione vigente presso l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
2. L'orario di lavoro del dipendente, come da indicazioni fornite dallo stesso, si svolgerà su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani.

ART. 3 Retribuzione

1. La retribuzione, fissa e continuativa- ivi compresa l'indennità per l'esercizio di particolari responsabilità in godimento all'atto del distacco - sarà mensilmente corrisposta al dipendente, per tutta la durata dell'assegnazione temporanea, da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e successivamente rimborsata alla stessa Azienda.
2. Resta inteso che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, per la durata

dell'assegnazione temporanea oggetto del presente Accordo, non pone a proprio carico alcun altro emolumento e/o rimborso eventualmente spettante al dipendente (tra cui, a titolo esemplificativo: trattamento di produttività, compensi per lavoro straordinario, rimborsi a pie' di lista in caso di trasferte, etc).

ART. 4 Rendicontazione della prestazione lavorativa

1. La Segreteria Particolare della Senatrice Nadia Ginetti provvede mensilmente a rendicontare all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (entro il giorno 10 del mese successive a quello di riferimento) la prestazione resa dal dipendente secondo quanto indicato all'art. 2.2.
2. La rendicontazione resa ai sensi del precedente comma deve contenere l'esatta indicazione degli istituti contrattuali eventualmente fruiti nel mese di riferimento da parte del dipendente a titolo di ferie, permessi, congedi e dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle giornate di astensione lavorativa per malattia e analoghe causali di assenza.
3. Per la fruizione di istituti contrattuali o di legge che prevedano una preventiva istruttoria e/o l'adozione di un atto autorizzatorio - a titolo esemplificativo non esaustivo: concessione di aspettative, concessione di permessi lavorativi previsti dalla legge 104/92, congedo straordinario retribuito per assistenza, permessi parentali, etc - l'utilizzo di tali istituti è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, da formalizzare attraverso nota di consenso.
4. In caso di assenza determinate da malattia, il dipendente è tenuto ad avvertire immediatamente le Parti che sottoscrivono il presente accordo, mediante comunicazione da inoltrare secondo le modalità che gli saranno comunicate all'atto dell'avvio dell'assegnazione temporanea. Resta inteso che le assenze per malattia sono regolate - anche in relazione agli obblighi di diligenza posti a carico del dipendente - all'art. 36 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle Funzioni Locali.
5. In ordine al controllo medico/legale sulle assenze per malattia continua ad applicarsi integralmente la disciplina di cui all'art. 55-septies del D.Lgs 165/01.

ART. 5 Potere disciplinare

1. Il potere disciplinare inerente il rapporto di lavoro sono esercitati dal datore di lavoro distaccante (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) previa consultazione con il distaccatario.

ART. 6 Obblighi di sicurezza sul lavoro

1. La Senatrice Nadia Ginetti che si avvale delle prestazioni del lavoratore è tenuta ai medesimi obblighi di sicurezza e di prevenzione che deve osservare nei confronti dei propri dipendenti ed ottempera a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

ART. 7 Infortuni sul lavoro

1. In caso di infortunio sul lavoro, la segnalazione deve essere immediatamente resa al datore di lavoro e alla parte che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente. Quest'ultima ha l'obbligo di fornire immediatamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - e comunque nel rispetto dei termini di legge - tutte le informazioni che siano necessarie all'istruttoria della denuncia di infortunio e loro successive integrazioni, anche a richiesta dell'INAIL.

2. La denuncia dell'infortunio è formalizzata dall'Azienda Regionale per il Dirittoallo Studio Universitario che ne dà contestuale informazione alla parte che si avvale della collaborazione del dipendente, anche ai fini della conoscenza del periodo di assenza causato da infortunio.
3. Resta inteso che il risarcimento da mancato guadagno di cui all'art. 36 comma 16 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle Funzioni Locali è prerogative dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

ART. 8 Risoluzione dell'Accordo

1. Il presente Accordo si risolve di diritto al raggiungimento del termine di cui al precedente art. 1.
2. Le parti potranno risolvere il presente accordo o consensualmente, o previo avviso da inviarsi per raccomandata r.r. entro il trentesimo giorno precedente la data di richiesta risoluzione.
3. Dal momento della risoluzione il dipendente Angelo Bassi rientrerà automaticamente nel Servizio aziendale di provenienza, con lo stesso profilo professionale e categoria ricoperti al momento dell'attivazione dell'assegnazione temporanea.

ART. 9 Norme finali

1. Per quanto non previsto di rinvia alle disposizioni normative e contrattuali, tempo per tempo vigenti.
2. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartiti secondo le norme vigenti in materia.

Li _____

Prof. Marco Moretti

On. Sen. Nadia Ginetti